
Legge regionale 12 agosto 1998, n. 32.

"Interventi per i beni culturali danneggiati dagli eventi sismici".

(B.U.R n. 51 . supplemento ordinario del 18.08.1998)

Art. 1

Finalità

1. La presente legge disciplina la programmazione e l'attuazione degli interventi per la ricostruzione, il ripristino, il miglioramento sismico e funzionale degli immobili rientranti nella tipologia dei beni culturali.
2. Ai fini della presente legge sono equiparati ai beni culturali pubblici, le chiese aperte al culto alla data del sisma e i beni culturali privati ad uso pubblico in particolare gli archivi, le biblioteche e i musei.(1)
3. La Giunta regionale stipula con i soggetti proprietari apposite convenzioni al fine di regolare la fruibilità pubblica degli edifici e dei servizi privati oggetto degli interventi della presente legge.
4. Gli interventi di cui alla presente legge sono individuati sulla base del programma finanziario approvato dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1998, n. 61.
5. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si rinvia a quanto previsto dal D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1998, n. 61 e dalla relativa legge regionale di attuazione.

(1) *Comma così sostituito dall'art. 54, comma 1 della L.R. n. 23 del 28.11.2003.*

Art. 2

Programma e piani di beni culturali

1. L'individuazione degli interventi di cui all'art. 8, comma 3, del D.L. 30 gennaio 1998, n. 6 convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1998, n. 61, è definita con programma triennale adottato dalla Giunta regionale, previa intesa con il Commissario per i beni culturali, entro 90 giorni dalla consegna del rilevamento analitico dei danni compiuto dal Commissario delegato, di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2669 del 1 ottobre 1997, acquisito il parere dei comuni interessati mediante apposite conferenze partecipative e avvalendosi del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2, comma 5, del D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1998, n. 61. A tal fine la Giunta regionale cura la consultazione della Conferenza Episcopale Umbra per i beni di proprietà ecclesiastica.
2. Il programma è approvato entro i trenta giorni successivi alla trasmissione dal Consiglio regionale, ha validità triennale per gli anni 1999/2001 e resta in vigore fino all'approvazione del successivo.
3. Il programma si attua con piani annuali approvati dalla Giunta regionale che, nei limiti dei fondi disponibili, individuano gli interventi da realizzare.
4. Nel primo piano possono essere ricompresi i costi degli interventi urgenti disposti dagli enti locali e dal Commissario delegato per i beni culturali ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1998, n. 61, laddove le disponibilità del Commissario per i beni culturali non siano sufficienti. In sede di prima applicazione la Giunta regionale, acquisito il rilevamento analitico dei danni, approva, con le procedure previste al comma 1, per l'adozione del programma, dandone comunicazione alla

competente commissione consiliare permanente, un piano stralcio per il 1998 concernente i beni culturali non ricompresi nel piano stralcio prioritario di cui al comma 3 dell'art. 8 del D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1998, n. 61 per interventi ritenuti comunque indifferibili ed urgenti.

Art. 3

Criteria di priorità

1. Il programma è predisposto nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
 - a) opere volte alla sicurezza e tutela dei beni culturali;
 - b) riapertura dei servizi al pubblico, ivi compresi musei, biblioteche, archivi e chiese;
 - c) coerenza con la programmazione regionale per le opere pubbliche e con i programmi di settore per gli archivi, le biblioteche e i musei nonché con gli strumenti della programmazione negoziata;
 - d) opere ricomprese nei progetti speciali promossi dallo Stato e dalla Regione tesi all'innovazione e rispondenti ad esigenze d'urgenza;
 - e) miglioramento funzionale dei beni e dei servizi culturali;
 - f) opere necessarie al rientro nelle abitazioni con caratteristiche monumentali di singoli o di collettività.
2. All'interno dei singoli criteri costituisce ulteriore priorità la realizzazione di opere cofinanziate per almeno il 20 per cento dell'intero importo da altri enti pubblici e da privati. Le priorità sottostanno alla coerenza con gli strumenti finanziari utilizzati. L'ordine delle priorità è pertanto stabilito nel rispetto delle specifiche destinazioni delle risorse.

Art. 4

Modalità di attuazione

1. Il programma di cui all'art. 2 individua:
 - a) gli interventi da realizzare, distinguendo gli immobili di proprietà di enti o soggetti privati;
 - b) i finanziamenti a ciascuno assegnati nonché le eventuali liberalità.
2. L'attuazione degli interventi è, ove possibile, effettuata sulla base di progetti unitari e, ove necessario, di piani di recupero ad iniziativa pubblica o privata.
3. La Giunta regionale con apposito disciplinare individua le modalità per accedere ai benefici della presente legge e la documentazione necessaria.
4. La Regione quale soggetto di programmazione e controllo non esercita la funzione di stazione appaltante e non realizza interventi diretti di riparazione o di ricostruzione.
5. La Giunta regionale, qualora i soggetti beneficiari dei finanziamenti siano inadempienti rispetto agli obblighi previsti dalla presente legge ed alle norme vigenti in materia di beni culturali può disporre la revoca del finanziamento o la sostituzione del soggetto attuatore.

Art. 5

Commissione tecnica

1. La Giunta regionale si avvale, per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, di apposita sezione della Commissione tecnica prevista dalla legge regionale di attuazione del D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1998, n. 61 che, a tal fine, annovera tra i componenti due esperti e due tecnici, individuati con le modalità ivi previste,

dotati di specifica professionalità. La sezione opera quale organismo consultivo e di supporto delle Regione e dei soggetti pubblici e privati destinatari della presente legge ed è coordinata da uno dei suoi componenti individuato secondo le modalità stabilite nel provvedimento costitutivo della Commissione tecnica.

Art. 6
Liberalità

1. Al fine di evidenziare, coordinare e razionalizzare le liberalità, i contributi e le donazioni a favore dei beni culturali colpiti dal sisma, i soggetti pubblici e privati comunicano alla Regione mediante autocertificazione l'esistenza o meno, l'entità degli stessi e le loro destinazioni, ivi comprese le liberalità di competenza delle Soprintendenze di cui all'rt. 8, comma 6, del D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1998, n. 61 entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. I soggetti pubblici e privati destinatari dei finanziamenti inseriti nei piani e nei programmi di cui all'art. 2 della presente legge sono tenuti ad indicare nel piano finanziario dei progetti presentati, le liberalità ricevute e le loro destinazioni sulla base del disciplinare di cui al comma 3 dell'art.4.
3. La Giunta regionale istituisce un apposito comitato per coordinare l'attività della Regione nel reperimento dei mezzi di cui al comma 1 a favore del patrimonio culturale umbro colpito dal sisma.
4. La Giunta regionale istituisce un fondo speciale che consenta di far confluire gli atti a favore del patrimonio culturale umbro colpito dal sisma. Alle necessarie previsioni finanziarie si provvederà con legge di bilancio o di variazione dello stesso.
5. La mancata autoricertificazione comporta l'esclusione dai benefici previsti dalla presente legge.

Art. 7
Norma finanziaria

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge si provvede con le risorse di cui agli artt. 8 e 15 del D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1998, n. 61, sulla base delle disponibilità stabilite dal programma finanziario approvato dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2 del sopracitato decreto.